


GL \*LRYHGu JHQQDLR

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	06/01/2021	<i>IN CONDOMINIO UNA POLIZZA COMMISURATA AGLI INTERVENTI (P.Bosso)</i>	3
1	Italia Oggi	06/01/2021	<i>LE VILLETTE ALL'INTERNO DI UN RESIDENCE NON PERDONO IL SUPERBONUS (F.Poggiani)</i>	5
<b>Rubrica Ambiente</b>				
1	Il Sole 24 Ore	07/01/2021	<i>SCORIE NUCLEARI: LA RIVOLTA DEI SINDACI ENTRO DUE MESI VIA AL CONFRONTO (J.Giliberto)</i>	7
1+8	Il Sole 24 Ore	06/01/2021	<i>SCORIE NUCLEARI: INDIVIDUATE 67 AREE (12 PRIORITARIE) (J.Giliberto)</i>	9
<b>Rubrica Lavoro</b>				
33	Corriere della Sera	06/01/2021	<i>CONTRATTI IN CALO DEL 30% PIU' DIFFICILE TROVARE I PROFILI (R.Querze')</i>	12
<b>Rubrica Economia</b>				
6	Italia Oggi	07/01/2021	<i>RECOVERY, CI SONO GROSSE FESSERIE (F.Bechis)</i>	13
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
38	Italia Oggi	06/01/2021	<i>ARCHITETTURA, NUOVA LEGGE PER IL SETTORE</i>	15
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Italia Oggi	07/01/2021	<i>AUMENTA IL COSTO DEL LAVORO DEI PROFESSIONISTI SENZA CASSA (D.Cirioli)</i>	16
<b>Rubrica UE</b>				
1	Italia Oggi	07/01/2021	<i>L'OCSE INASCOLTATA DALL'UE: PER SUPERARE LA CRISI, GUAIA A RIPETERE L'ERRORE DEL 2008 CHE AGG (T.Oldani)</i>	17
1	Italia Oggi	06/01/2021	<i>DAL COVID MUOVE TEORIE: BASTA CON L'AUSTERITA', GLI STATI CON MONETA SOVRANA NON FALLIRANNO (T.Oldani)</i>	18
<b>Rubrica Fondi pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	07/01/2021	<i>RECOVERY A 220 MILIARDI (CON I FONDI SUD) (G.Trovati)</i>	19
1	Il Sole 24 Ore	06/01/2021	<i>RECOVERY, COSI' CAMBIA IL PIANO 4.0 (C.Fotina)</i>	25

**Bonus 110%  
In condominio  
una polizza  
commisurata  
agli interventi**

**Pier Paolo Bosso**  
— a pagina 23



**Condominio  
Superbonus,  
attenzione  
alle polizze  
assicurative**

La circolare 30/E, del 22 dicembre 2020, dell'agenzia delle Entrate (paragrafo 6.4.1.) ha chiarito la previsione del Dl Rilancio in tema di polizze assicurative.

**Pier Paolo Bosso** — a pag. 23

# Lavori superbonus in condominio: polizza commisurata all'intervento

## RISCHI FISCALI

Per il risarcimento si deve prevedere almeno la garanzia di 500mila euro

I committenti devono chiedere di visionare anche le obbligazioni già in essere

**Pier Paolo Bosso**

Il grande progetto del superbonus 110% attrae proprietari, condomini e amministratori di condominio che devono potersi muovere, però, senza il rischio di revoca dell'agevolazione.

La circolare 30/E, del 22 dicembre 2020, dell'agenzia delle Entrate (paragrafo 6.4.1.) ha chiarito la previsione del Dl Rilancio in tema di polizze assicurative. La polizza indicata al comma 14 dell'articolo 119 del decreto, finalizzata a garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati, deve essere stipulata dai soli tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi. Deve cioè garantire ogni intervento e, comunque, non deve essere inferiore a 500mila euro.

La disposizione non riguarda l'attività di assistenza fiscale e l'apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121 Dl Rilancio) tenuto conto che i soggetti che appongono il visto di conformità (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf) sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto 164/99.

Tale polizza deve avere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati che non deve essere inferiore a tre milioni di euro. Deve anch'essa garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti. Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, può anche utilizzare tale polizza, facendo inserire alla compagnia un'autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma.

Per quanto riguarda l'adeguatezza della polizza a coprire danni, la circolare ribadisce che anch'essa deve essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati e che il contenuto attiene all'aspetto contrattualistico tra le parti. Per quanto riguarda

le polizze in essere, le compagnie possono effettuare comunicazioni massime alle Entrate in merito alle posizioni da considerarsi adeguate alla vigente normativa (circolare Ania, 2 novembre 2020, protocollo 0357).

I committenti devono quindi pretendere di vedere e di avere copia delle polizze indicate: qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia chiederà - a loro contribuenti - l'importo pari alla detrazione che risulterà non spettante (oltre a sanzioni ed interessi). E ai committenti non resta che avviare un contenzioso legale, lungo e complesso, per rivalsa verso i professionisti.

Ma se le polizze non saranno più vigenti o non saranno adeguate a coprire ogni conseguenza economica del recupero da parte del fisco, ogni conseguenza rimarrà a carico del proprietario o condòmino committente. Occorre quindi far esaminare attentamente ogni clausola delle polizze proposte dai professionisti al committente, avendo sempre presente che il condominio - nei confronti dei professionisti - è considerato, dalla Cassazione e dalla Corte di giustizia dell'Ue, un consumatore, avente diritto alle tutele derivanti dal Codice del consumo contro clausole vessatorie.

Infine, tutte le polizze che garantiscono il contribuente, devono garantire copertura postuma, fino alla scadenza del termine per i possibili controlli fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24 ORE**

**Recovery, così cambia il piano 4.0**

**Btp a 15 anni da record: domanda 10 volte l'offerta**

**SCARPA**

**Zone rosse già nel week end**  
Scende sempre in ordine sparso

**NO AT THE ORIGINAL.**

**Norme tributi**

**Coop. la rivalsa complica la ritenuta del 12,5% sui ristori**

**Non si arrendono per le pendule del 2021**

**INCHIESTA**

**LA SPERANZA**

**Lavori superbonus in condominio: polizza commisurata all'intervento**

**Impianti fotovoltaici anche sulle pentine**

**BATTURE ILLIMITATE SENZA SCORPIE? SCEGLI VALORE24 FATTURA.**

**159329**

# IL MIO 110% QUOTIDIANO

**Le villette  
all'interno di  
un residence  
non perdono  
il superbonus**

Poggiani a pag. 35

*Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate su una casistica molto diffusa*

## Villetta a schiera con il 110% L'accesso autonomo può essere comune a più case

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**N**el rispetto di tutti gli altri presupposti fruiscono della detrazione maggiorata del 110% anche gli interventi eseguiti su una villetta a schiera inserita in un residence con accesso autonomo, anche quando quest'ultimo è comune a più abitazioni.

L'Agenzia delle entrate, nell'ambito della disciplina sul superbonus del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, ha fornito una precisa risposta (n. 9/2021) a una istanza di interpello avente ad oggetto interventi su una villetta a schiera inserita in un residence cui si accede da un'area comune a più abitazioni.

La situazione è chiara e molto presente sul territorio e riguarda gli interventi eseguibili su unità immobiliari singole per le quali il legislatore fiscale riconosce l'agevolazione maggiorata, sempre se il complesso residenziale risulta caratterizzato dalla destinazione residenziale, dall'indipendenza funzionale e dall'accesso auto-

no dall'esterno.

Il caso proposto si riferisce ad una villetta a schiera, di proprietà esclusiva, catastalmente distinta dalle altre, funzionalmente indipendente e destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare, con l'unica circostanza che l'accesso alla stessa avviene tramite un passo carraio privato di accesso comune utilizzato anche dai proprietari delle altre villette.

L'Agenzia delle entrate ripercorre, come al solito, i contenuti principali delle disposizioni richiamate (art. 119 e art. 121 del dl 34/2020) e ricorda che per edificio unifamiliare si deve intendere un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente (con impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva), che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (accesso non comune alle altre unità immobiliari), come dalla stessa indicato più volte (circ. 24/E/2020 e provvedimento 6/08/2020)

Si dà atto, però, dell'avvenuto inserimento, a opera della legge di conversione (legge n. 126/2020) del dl 104/2020, cosiddetto «decreto Agosto»,

del comma 1-bis nell'art. 119, ai sensi del quale per accesso autonomo si deve intendere «un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».

Sul tema, ulteriori chiarimenti sono stati resi disponibili e, in particolare, l'Agenzia delle entrate ha fornito un'elencazione dettagliata delle situazioni in cui si può considerare verificata la condizione dell'«accesso autonomo»; tra queste, quella dell'immobile cui si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (come i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione, quella della villetta a schiera situata in un comprensorio o in parco di comproprietà con altri o con ingresso a cui si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto, quella in cui il cortile o giardino su cui si affacciano gli ingressi

indipendenti siano di proprietà esclusiva (anche se indivisa) dei proprietari delle singole unità immobiliari situate all'interno dell'edificio plurifamiliare, quella con accesso singolo su strada e presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada, la villetta bifamiliare in cui entrambe le unità immobiliari accedono alla strada da giardino in comune, l'accesso da una strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile e la villetta bifamiliare in cui l'accesso alla porta di ingresso avviene tramite un cortile comune all'altra unità abitativa.

Nel caso specifico, stante il fatto che la villetta risulta inserita in un residence con accesso comune a più abitazioni, l'Agenzia delle entrate è del parere che la detrazione maggiorata del 110% sia spettante, a maggior ragione dopo l'intervento del decreto più recente (decreto Agosto), giacché la stessa è in possesso di un accesso autonomo all'esterno; a titolo esemplificativo, infatti, si ha accesso autonomo quando la villetta a schiera è collocata

in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si

accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto o il cortile

o giardino, su cui si affacciano gli ingressi indipendenti, siano di proprietà esclusiva,

anche se indivisa, dei singoli proprietari.

© Riproduzione riservata ■

**Italia Oggi**  
Albo curatori, corsa a ostacoli

TOGETHER TO COMPETE

CRESCI INSIEME A NOI!

**IMPOSTE E TASSE**  
Villetta a schiera con il 110%

IL MIO 110% QUOTIDIANO

**PANORAMA**

## LA MAPPA DEI SITI

## Scorie nucleari: la rivolta dei sindaci Entro due mesi via al confronto

Dopo la pubblicazione, il 5 gennaio, della carta dei siti candidati alla realizzazione di un impianto per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, è iniziato il processo pubblico di consultazione. Tra due mesi si aprirà il tavolo del confronto per arrivare a definire la carta dei siti idonei. - a pagina 11

# Nucleare, tavolo tra due mesi

## AMBIENTE

**Morassut: «Discussione aperta, obiettivo sicurezza senza imposizioni»**

**Jacopo Giliberto**

A Forlì, dietro la rotonda di via Correcchio, c'è un importante stoccaggio di rifiuti radioattivi. Un altro deposito rilevante di materiali radioattivi è a Milano oltre l'incrocio con via Mecenate. E poi a Bosco Marengo (Alessandria); e ancora un vasto e modernissimo deposito europeo di residui radioattivi a Ispra (Varese), e poi il deposito nucleare in via Anguillarese a Roma. In tutto, una ventina di località dalla pianura vercellese (deposito Avogadro, località Saluggia) fino a Palermo (reattore Agn201 Costanza, via della Scienza). La pubblicazione della carta Cnapi dei luoghi candidati, avvenuta lunedì 5 gennaio, avvia il processo per dare un deposito unico e sicuro ai residui contaminati che si producono ogni giorno in

Italia. Il prossimo appuntamento sarà fra due mesi.

Il processo pubblico di consultazione è partito e tra due mesi si aprirà il dibattito collettivo, assicura il sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut che si era impegnato per sbloccare la carta Cnapi e il processo di scelta del luogo dopo che era stata tenuta sotto segreto di Stato per oltre 5 anni.

Dice Morassut al Sole24Ore: «La Cnapi è il primo passo per assicurare sicurezza a tutti, non per imporre qualcosa a qualcuno. Ci sono due mesi per approfondire, discutere, chiarire e porre tutte le domande e osservazioni, e se due mesi non basteranno prenderemo altro tempo. Poi ci sarà il grande confronto pubblico a valle delle osservazioni e quindi la Carta dei siti idonei».

Perché quest'accelerazione dopo anni in cui il tema è stato sopito? Risponde Morassut: «Abbiamo pubblicato la Cnapi per uscire dal nucleare, non per restarci; per liberare oltre 20 siti sparsi in tutta Italia di rifiuti radioattivi e trovare col paese e i territori interessati una soluzione condivisa sicura, duratu-

ra». Frecciata del sottosegretario contro le accuse alla pubblicazione della carta Cnapi: «Chi dice che il Governo non coinvolgerà le comunità locali racconta falsità».


Secondo l'inventario emanato un mese fa dall'ispettorato per la sicurezza nucleare Isin, nel 2019 in Emilia Romagna erano conservati

radioattivi presenti in Italia è pari a 31.027,30 metri cubi, in gran parte materiali sanitari (la medicina nucleare e i reagenti diagnostici, per esempio) o dell'industria.

Contro il progetto di un deposito nazionale si è espresso Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, preoccupato poiché a Taranto c'è il deposito Cemerad che contiene ancora 3.074 fusti pieni di scarti radioattivi.

Protesta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: «Inaccettabile una decisione assunta senza confronto», allarmato perché tra le province di Vercelli e Alessandria si concentrano i depositi con i residui più pericolosi, pari a una radioattività totale di 2.115.657,93 gigabequerel.


Aggiunge il ministro della Salute, Roberto Speranza: la Basilicata è «a bassa idoneità e quindi da escludersi» da depositi nucleari, poiché già subisce il grande deposito che in provincia di Matera conserva 3.361,75 metri cubi di scarti contaminati (251.984,72 gigabequerel di radioattività).



3.272 metri cubi di rifiuti radioattivi, in Basilicata 3.362, in Piemonte 5.605, in Lombardia 6.147, in Campania 2.968, in Puglia 390, in Lazio 9.284 metri cubi. In Lombardia 15 impianti siderurgici, in Veneto 2 e in Toscana altri 2 esaminano e bonificano i materiali contaminati da radioattività che si riscontrano nel rottame metallico in entrata.

In totale, il volume dei rifiuti ra-

SOGIN



**Rifiuti nucleari in Piemonte.** Il deposito di residui radioattivi dello stabilimento Fabbricazioni Nucleari a Bosco Marengo (Alessandria)



159329









































